



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 giugno 2024

AGENDA DEI LAVORI DEL 18 E 19 GIUGNO

UDIENZA PUBBLICA 18 GIUGNO	CAMERA DI CONSIGLIO 18 GIUGNO	UDIENZA PUBBLICA 19 GIUGNO
1) Rettificazione di attribuzione di sesso/Identità di genere binaria/Autorizzazione del tribunale ai trattamenti medico-chirurgici	3) Codice della strada/Violazioni dell'obbligo di pagamento/Comunicazioni/Sanzioni amministrative e accessorie	7) Aiuto al suicidio/Non punibilità di chi agevola l'esecuzione del suicidio/Condizioni/Persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale"
2) Turismo/Fondo per il finanziamento di investimenti proposti dai comuni/Riduzione del FUNT	4) Processo penale/Richiesta di patteggiamento/Incompatibilità del giudice	8) Bilancio e contabilità pubblica/Concorso alla finanza pubblica di regioni ed enti locali
	5) Edilizia residenziale pubblica/Titoli edilizi/Concessione in sanatoria/Requisito della doppia conformità	
	6) Edilizia e urbanistica/Puglia/Pratiche e interventi edilizi	

La prossima settimana, nell'Udienza pubblica del 18 giugno, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 1) l'articolo 1 della legge numero 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione di sesso possa attribuire "altro sesso diverso da quello maschile e femminile", e l'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo numero 150 del 2011, nella parte in cui condiziona all'autorizzazione del tribunale l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali che risulti necessario alla rettificazione di attribuzione di sesso;
- 2) l'articolo 1-bis, commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, lettera b), del decreto-legge numero 121 del 2023 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 155 del 2023, nella parte in cui esclude ogni forma di coinvolgimento degli enti territoriali nella determinazione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo

- istituito della stessa norma nello stato di previsione del Ministero del turismo - destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni nel settore turistico, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta; inoltre, poiché stabilisce che sia il fondo, di cui al comma 1, sia il Fondo istituito dall'art. 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, per ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, di cui al comma 3, siano alimentati, per la maggior parte, mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT).

Nella Camera di consiglio del 18 giugno la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 3) l'articolo 176, comma 11 del decreto legislativo numero 285 del 1992 (codice della strada), il quale non prevede che le violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio debbano essere comunicate, con raccomandata o a mezzo PEC, anche alla impresa proprietaria del veicolo che ha commesso l'infrazione e stabilisce che, con riferimento alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto di concessione, il loro accertamento possa essere effettuato anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione; e l'art. 176, comma 21, del medesimo decreto legislativo il quale dispone che la violazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio sia soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344, accompagnata dalla sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti sulla patente;
- 4) l'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che, in tale udienza, abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento;
- 5) l'articolo 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento numero 1 del 2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), nel prevedere che la concessione in sanatoria possa essere rilasciata "quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente" e, quindi, anche in assenza della conformità alle norme urbanistiche vigenti al momento di realizzazione dell'intervento edilizio (cosiddetta doppia conformità).
- 6) diversi articoli della legge della Regione Puglia numero 20 del 2022, recante "Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26

novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”.

Nell’Udienza pubblica del 19 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 7) l’articolo 580 del codice penale, “come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale numero 242 del 2019”, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”;
- 8) l’articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge numero 132 del 2023 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge numero 170 del 2023, che - nel sostituire il comma 853 dell’art. 1 della legge numero 178 del 2020 - stabilisce che “[i]l riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane [...] è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze [...] previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali... per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d’Aosta l’importo del concorso è versato dalla regione all’erario [...] e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione [...]” .

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 14 giugno 2024